

Statuto della
FONDAZIONE EUROPEA PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE ETS in sigla
"EU.FOND.MED".

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata
"FONDAZIONE EUROPEA PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE ETS" o in sigla
"EU.FOND.MED".

La Fondazione ha sede nel Comune di _____, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 2

FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere con ogni mezzo ritenuto opportuno la promozione e la diffusione della cultura della mediazione nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università in Italia e all'estero, sostenendo con propri contributi progetti di promozione e diffusione della cultura della mediazione considerati meritevoli da esperti indipendenti sulla base di un regolamento appositamente approvato;
- b) organizzare eventi quali campagne stampa, seminari, convegni, workshop, iniziative, azioni e progetti che concorrano a rendere possibile il superamento della diffidenza verso la cultura della mediazione e la promozione e la diffusione della sua cultura presso Istituzioni internazionali, europee, nazionali e locali, Autorità, Enti pubblici e privati, organizzazioni pubbliche e private di ogni tipo e natura, Università e scuole di ogni ordine e grado, mezzi di comunicazione di ogni tipo, organizzazioni informali e/o formali di cittadine e cittadini;

- c) monitorare le possibilità di finanziamento attraverso bandi internazionali, europei e nazionali di iniziative, progetti e possibilità di attività di promozione e diffusione della cultura della mediazione;
- d) promuovere nelle istituzioni e nelle organizzazioni pubbliche e private la sensibilità alla promozione e diffusione della cultura della mediazione;
- e) agire da supporto ad organizzazioni senza scopo di lucro per avviare e/o migliorare la promozione e la diffusione della cultura della mediazione;
- f) agire come attore di reciproco influenzamento e arricchimento promuovendo, facilitando o sostenendo partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla promozione e diffusione della cultura della mediazione;
- g) raccogliere fondi nel rispetto della carta italiana della donazione, lasciti, donazioni occasionali o continuative, al fine di rendere disponibili fondi per attività o progetti divulgativi ritenuti meritevoli di sostegno anche da esperti indipendenti sulla base di un regolamento appositamente approvato;
- h) promuovere, istituire, contribuire al finanziamento e/o gestire borse di studio di ricerca e di approfondimento sulla promozione e la diffusione della cultura della mediazione;
- i) rendere possibile con ogni mezzo ritenuto idoneo, la conoscenza e la più ampia diffusione delle buone pratiche internazionali, europee e nazionali di promozione e diffusione della cultura della mediazione.

La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste del primo comma dell'art. 5 del Codice del terzo settore nelle lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale di finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

ART. 3 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro a beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Del fondo di dotazione si considera indisponibile un valore non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del terzo Settore.

ART. 4 BIS FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizione testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da partecipanti o da terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, quando ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente e il Vicepresidente, ove nominato;
- il Segretario e il Tesoriere, ove nominati.

ART. 7 FONDATORI

Sono Fondatori gli Enti pubblici e privati, gli ordini professionali, le persone giuridiche, le organizzazioni, le fondazioni e le persone fisiche che hanno contribuito alla costituzione della Fondazione di Partecipazione.

ART. 8 PARTECIPANTI

Sono Partecipanti gli enti pubblici e privati, gli ordini professionali, le persone giuridiche, le associazioni, le organizzazioni, le fondazioni e le persone fisiche che si obbligano a contribuire, anche occasionalmente o su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita, fatta eccezione per i Fondatori, che sono Partecipanti a vita.

L'ammissione del singolo Partecipante, appartenente ad una delle tipologie di possibili soggetti partecipanti predeterminate dal Consiglio Direttivo anche con indicazione della fascia di potenziale contribuzione ottimale, è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione o di rigetto deve essere motivata ed è comunicata all'interessato entro dieci giorni e annotata nell'apposito Libro.

Avverso l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che delibererà nella prima seduta utile.

ART. 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE FONDATORI E PARTECIPANTI

I membri della Fondazione, Fondatori e Partecipanti, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 10 DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi esclusivamente di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta o apertura della fase di liquidazione.

Tutti i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 11

ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

L'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è l'organo di indirizzo della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso un componente del Comitato scientifico;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio preventivo, ove redatto, e consuntivo, nonché il bilancio sociale, quando ne ricorrano i presupposti, tutti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti previsti e/o necessari;
- g) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, individuando uno o più Enti beneficiari della devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 12 DELIBERAZIONI

DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore e ogni Partecipante, in regola con gli obblighi assunti per gli anni in cui contribuisce, ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie, ad esclusione di quelle relative allo scopo sociale e allo scioglimento, sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto.

Le deliberazioni riguardanti lo scopo sociale e lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione sono validamente assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti aventi diritto.

Delle riunioni dell'assemblea dei fondatori e dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra cinque e sette compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti scelti preferibilmente tra coloro che hanno già avuto esperienze di implementazione, organizzazione e gestione di attività divulgative, assicurando la rappresentanza di entrambi i generi.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati ma per non più di due mandati consecutivi.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica provvedono alle nuove nomine. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'organo d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione e il codice etico da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti e contributi e può rifiutare l'acquisto di legati eventualmente dannosi per la Fondazione;
- predispone il bilancio di esercizio e, nei casi in cui è necessario, il bilancio sociale;
- nomina nel proprio seno un Presidente, può nominare anche uno o più vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- nomina due componenti del Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a garantire il ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spettano compensi e rimborsi spese.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**ART. 14 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e VICE PRESIDENTE o
VICE PRESIDENTI**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai

terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati con facoltà di rilasciare le relative procure.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti uno più Vice Presidenti esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

ARTICOLO 14 BIS

Il Comitato Scientifico, nominato ai sensi degli articoli 11 e 13 del vigente statuto, è organo consultivo della fondazione. E' composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza anche scientifica in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, appartenenti preferibilmente a diversi ambiti della mediazione.

Il Comitato Scientifico esprime pareri consultivi scritti richiesti dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è monocratico.

È nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e riceve solo il rimborso spese.

ART. 16 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti nomina anche un revisore legale dei conti, anche in forma monocratica.

L'Assemblea può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo. In tal caso il componente dell'Organo di Controllo deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 18 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente statuto relative a diritti disponibili e per le quali non è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di un organismo di mediazione pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con sede nel territorio del giudice competente per la controversia, scelto su espresso concorde richiesta delle parti ovvero indicato da una delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del tribunale del luogo ove la Fondazione ha sede. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano. Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la Fondazione. L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.